

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI LODI

STATUTO ASSOCIATIVO

Costituzione, Denominazione e Sede

Art.1 E' costituita l'Associazione denominata Associazione Professionisti della Provincia di Lodi, con acronimo APPL.

Art. 2 La sede legale dell'Associazione è in Lodi.

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata.

Scopo ed Oggetto Sociale

Art. 4 L'Associazione, che non ha fini di lucro, né politici, né sindacali, ma si propone come ente di rappresentanza multicategoriale, ha lo scopo di:

- 1) rappresentare gli Organi Associati (se non per quanto di esclusiva competenza degli stessi) presso enti pubblici e privati in tutte le iniziative di comune interesse per favorire la maggior affermazione delle stesse categorie;
- 2) assicurare a ciascuno degli Ordini o Collegi o Associazioni aderenti le adeguate strutture, compreso il personale amministrativo e tecnico, necessarie per il regolare funzionamento dei servizi organizzativi a disposizione di ogni associato;
- 3) promuovere manifestazioni ed incontri culturali interessanti la generalità dei Professionisti ed ogni organo associato.

Patrimonio ed Entrate

Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Art. 6 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative,
- b) contributi, sovvenzioni, donazioni da parte di privati, enti, associazioni,
- c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, o dalla partecipazione ad esse,
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 8 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale, od accantonati in appositi Fondi di Riserva per un loro successivo utilizzo.

Art. 9 I contributi da versarsi dagli Associati per il funzionamento dell'associazione saranno deliberati annualmente dall'Assemblea dei Soci in base al bilancio preventivo che sarà compilato dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive saranno determinate secondo criteri deliberati annualmente dall'assemblea.

Art. 10 La quota o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 11 In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo associativo.

I Soci

Art. 12 Possono far parte dell'associazione tutti gli Ordini, i Collegi, le Associazioni di Professionisti o Dirigenti, che abbiano sede nella provincia e che facciano espressa domanda di adesione, obbligandosi ad osservare le norme tutte che disciplinano l'Associazione.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale, a suo insindacabile giudizio, delibererà sull'accoglimento; la partecipazione all'associazione decorre ad ogni effetto dall'accoglimento o da diversa data decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'Associazione.

Art. 14 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

E' consentito ad ogni associato di dimettersi, con domanda da indirizzare al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché trascorsi almeno tre anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 15 I contributi associativi devono essere versati in rate anticipate entro le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati che entro venti giorni dall'invito scritto di sollecito, non avranno provveduto al versamento di due rate consecutive, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere esclusi dall'Associazione, fermo restando il loro obbligo di versare tutti i contributi dovuti, arretrati e per l'esercizio in cui è stata deliberata la esclusione, nonché eventuali interessi e spese.

Organizzazione Associativa

Art. 16 Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

L'Assemblea dei Soci

Art. 17 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea, in seduta sia ordinaria che straordinaria, i Presidenti dei vari Enti associati in regola con il pagamento dei contributi associativi, i quali potranno farsi rappresentare da un componente del relativo Consiglio mediante delega scritta.

Agli Ordini e Collegi Professionali associati spetta un voto per ogni 100 iscritti; agli altri Organismi associati spetta un voto, indipendentemente dal numero dei propri iscritti .

E' competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare sui seguenti argomenti:

- a) bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, fissando l'ammontare delle quote di ammissione e dei contributi associativi;
- b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
- e) fissazione delle direttive di carattere generale riguardanti l'attività

dell'Associazione;

f) ogni altro argomento venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;

E' competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sui seguenti argomenti:

a) modifica dello Statuto;

b) scioglimento dell'Associazione;

c) ogni altro argomento venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Entro il mese di febbraio di ogni anno saranno sottoposti all'approvazione della stessa Assemblea il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo dell'Anno precedente, in tale occasione potranno essere deliberati eventuali contributi integrativi anche per costituire o incrementare un fondo di riserva, e da valere per l'esercizio in corso.

L'anno finanziario avrà inizio al 1° gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, mediante avviso spedito per lettera, fax o posta elettronica a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Con le stesse modalità devono essere portati a conoscenza dei Soci i contenuti dei bilanci e delle delibere assembleari.

Art. 20 Ogni Ente associato, rappresentato in Assemblea secondo il disposto dell'art. 17, esercita un voto ogni cento iscritti o frazione.

Ai fini di tale computo e di quanto previsto nel successivo art. 22 si dovrà fare riferimento al numero effettivo di iscritti ad ogni Ente associato al 31 dicembre

dell'anno precedente.

Art. 21 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti degli Enti associati titolari della metà più uno dei voti totali e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti Enti associati titolari dei due terzi dei voti totali e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di componenti con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i candidati presentati dagli Organi Associati cui appartengono di cui almeno un componente per ogni Ordine o Collegio Professionale associato con numero di iscritti superiore a duecento, scelto tra i candidati presentati da ciascuno di questi.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive. La carica di consigliere è gratuita fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese vive sostenute per l'esercizio del mandato .

Art. 24 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, procede alla nomina del Presidente, eventualmente del Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere, che durano in carica per la intera durata del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga

necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera, fax o e-mail da inviare a tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori entro i 7 giorni precedenti la data prevista per l'adunanza valida a maggioranza dei Consiglieri nominati.

Art. 26 Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in assenza di questo dal Vice Presidente, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nell'ipotesi in cui il Consiglio sia formato da un numero pari di componenti il voto del Presidente vale doppio in caso di parità di delibera.

Art. 27 E' compito del Consiglio:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
- b) gestire il patrimonio dell'Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati tassativamente all'Assemblea,
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulle loro eventuali dimissioni,
- d) procedere alla nomina delle cariche interne ed al loro eventuale reintegro in base all'art. 28 del presente Statuto,
- e) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo, al quale dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- f) predisporre entro il mese di gennaio il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- g) presentare all'Assemblea entro il mese di febbraio entrambi i documenti per

l'approvazione.

Art. 28 Nel caso in cui un Ente Associato si dimetta o venga escluso dall'Associazione il Consigliere dallo stesso designato decade automaticamente.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca, il Consiglio stesso provvederà ad informare il Socio che lo aveva designato affinché lo stesso provveda ad una nuova nomina da attuarsi per cooptazione e da ratificare nella prima assemblea utile . Con un numero di componenti inferiore alla metà l'Organo è da considerarsi decaduto e si dovrà provvedere a nuova nomina ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

Il Presidente

Art. 29 La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, è costituito da un Presidente, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese vive sostenute per l'esercizio del mandato .

Art. 31 Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano per età. Esso resta in carica fino alla prima assemblea utile, la quale potrà ratificare la nomina oppure sostituirlo.

Art. 32 I Revisori hanno il compito di controllare periodicamente la gestione

dell'Associazione, la tenuta del libro di cassa, i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, l'elenco dei Soci e di vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto, nonché di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 33 Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno:

- a) entro il mese di novembre per redigere il parere sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) nei 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci allo scopo di controllare la corrispondenza del Rendiconto Consuntivo alle risultanze dei libri contabili e di redigere la relazione annuale che verrà presentata all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 34 Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti, per la durata di tre anni, dall'assemblea tra gli appartenenti agli ordini professionali di particolare esperienza in materia giuridica non appartenenti all'Associazione.

La carica di Probiviro è gratuita fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese vive sostenute per l'esercizio del mandato .

Art. 35 Essi nominano il loro presidente tra i membri effettivi. Se durante il periodo di carica venisse a mancare un probiviro, subentra il supplente più anziano di iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza.

Esso dura in carica fino alla prossima assemblea la quale potrà ratificarne la nomina o sostituirlo.

Art. 36 Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali

controversie sull'interpretazione dello statuto, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra l'Associazione Professionisti della Provincia di Lodi e gli stessi associati, fra l'Associazione Professionisti della Provincia di Lodi e le altre Associazioni. Esso decide in base ad equità e giustizia e, per quanto attiene alle controversie interne dell'Associazione Professionisti della Provincia di Lodi, la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.

Su richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sulle accuse di indegnità rivolte ad un iscritto.

Per controversie tra iscritti, relative all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente ad adire l'Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.

Norme di funzionamento

Art. 37 Gli uffici di Segreteria sono a disposizione degli Associati per tutti i compiti di assistenza e di informazione che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Art. 38 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvarsi da parte dell'Assemblea.

Scioglimento

Art. 39 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, con delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, a favore di altra associazione

avente finalità analoga o a scopi di pubblica utilità a norma di legge.

Foro competente e norme applicabili

Art. 40 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, non devolvibile ad organi interni, sarà rimessa al Tribunale di Lodi.

Art. 41 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Art. 42 Il presente Statuto, approvato nell'assemblea dei Soci del 26/11/2007 sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.